



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA “DIRITTO ANNUALE”

Oggetto: *D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, aggiornato all’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120 – Cancellazione d’ufficio di n. 13 imprese individuali ex art. 2, comma primo, lett. b) ed art. 4.*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli artt. 2188 c.c. e 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” che rispettivamente, istituiscono e disciplinano del Registro delle Imprese;

Visto, al riguardo, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante “*Regolamento d’attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile*”;

Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato “*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*”

Viste, per le finalità che qui interessano, la Legge 8 agosto 1985, n. 443 “*Legge-quadro per l’artigianato*”, la Legge Regionale 17 febbraio 2015, n. 3 “*Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14*” e s.m.i. nonché il Regolamento Regionale di attuazione 4 agosto 2016, n. 17 “*Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio*”;

Tenuto conto che l’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, significativamente rubricato “*Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi*” prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal citato D.P.R. n. 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore, novellando le precedenti disposizioni che prevedevano la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

Rammentato che, con la precedente Disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese prot. 126159/2020 del 27 ottobre 2020, nel prendere atto della

novella di cui al richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, sono state confermate le modalità operative già applicate al procedimento di cancellazione di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, come condivise con il Giudice del Registro delle Imprese;

Considerato che le disposizioni normative citate si inquadrano nell'ambito degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali e delle società di persone non più operative;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento costante dell'anagrafe del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche ed economiche ivi contenute;

Preso, dunque, atto dell'elenco predisposto da Infocamere S.C.p.A. sulla base delle risultanze degli archivi del Registro Imprese di Roma;

Verificato che, agli accertamenti compiuti attraverso il collegamento on-line con l'Anagrafica di Roma Capitale, con l'Anagrafica Tributaria nonché dalle verifiche svolte presso i Comuni dell'area metropolitana di Roma Capitale e nel restante territorio nazionale, sono state individuate n. 13 imprese individuali i cui intestatari risultano essere irreperibili;

Tenuto conto che, alla luce quanto sopra, che tali imprese rientrano nella fattispecie di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, art. 2, primo comma, lett. b) che prevede la cancellazione d'ufficio delle imprese individuali per irreperibilità dell'imprenditore e che, in fase di istruttoria, è emerso che per le sopra citate imprese persisteva l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;

Effettuata la comunicazione al suddetto Albo, dell'accertamento di cui sopra ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 247/2004;

Vista la conseguente Deliberazione n. 6 del 14/02/2025 con la quale il Commissario *ad acta* presso la Commissione provinciale dell'artigianato ha disposto l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, delle imprese individuali individuate in allegato;

Essendo stato notiziato l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio tramite Comunicazione prot. 41124/2025, pubblicata all'Albo camerale dal 20/02/2025 al 6/03/2025;

Ravvisato che è decorso il termine di 45 giorni, indicato nel preavviso di cancellazione, senza che sia stato aggiornato da parte degli interessati l'indirizzo di residenza né sia stata presentata alcuna regolare domanda di cancellazione, né tantomeno siano state comunicate osservazioni opportunamente documentate, secondo il disposto dell'art. 10 della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;

Considerato, da ultimo, che con Deliberazione prot. 97063/2025 del 14/04/2025, il Commissario *ad acta* ha disposto la cancellazione delle imprese in allegato, dall'Albo delle imprese artigiane e che con avviso prot. 98092/2025 del 15/04/2025, il Conservatore del Registro delle Imprese ha dato notizia del suddetto provvedimento;

DISPONE

la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett b), del D.P.R. n. 247/2004, di n. 13 imprese individuali, di cui all'elenco Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, è comunicato agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante comunicazione all'Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d'ufficio, nonché tramite posta elettronica certificata alle imprese che presentano un indirizzo valido e attivo.

Nei quindici giorni successivi alla comunicazione, è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).

Roma, data del protocollo

IL CONSERVATORE
(Barbara Cavalli)



AREA IV REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA DIRITTO ANNUALE

ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE			
ai sensi dell’Art. 40 DL 76/2020 dell’art. 2 D.P.R. 247/2004 comma 1, lettera B)			
“irreperibilità dell’imprenditore”			
N° Progr.	R.E.A.	CODICE FISCALE	Denominazione
1	1377027	DDZDNL80R31Z127L	DUDZINSKI DANIEL
2	1370734	DMTMRL75C58Z129H	TEMPESTA BLU DI DUMITRESCU MIRELA
3	1377626	GBRMRC79L20H501V	G.M. DI GABRIELE MARCO
4	1367068	HBNGRG86E12Z129Q	HOBAN GHEORGHE LUCIAN
5	1367739	MNANSL80A09Z129B	DITTA MANEA IONEL SILVIU
6	1377136	MRAVSL67H19Z129H	AMARIEI VASILE
7	1367246	MRNMRL81C01Z129D	LAVORI EDILI MARIN MUGUREL
8	1369481	MRNVYM78R53Z104J	MARINOVA VANYA MITKOVA
9	1370106	NGRMNC54M14Z129F	UNGUREANU MARIAN CONSTANTIN
10	1366895	PTRPVL66P11Z129J	PETRUT PAVEL
11	1378945	SHNHLL81C16Z243N	SAHIN HALIL
12	1370067	TRCFRN70A21Z129A	TURCU FLORIN
13	1371400	WNGMHI65C71Z210V	WANG MIAOHUA